

Aula 'A'



19560.07

21 SET. 2007

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Sergio MATTONE

- Presidente -

R.G.N. 30079/06

Dott. Guido VIDIRI

- Rel. Consigliere -

Cron. 19560

Dott. Antonio LAMORGESE

- Consigliere -

Rep.

Dott. Giancarlo D'AGOSTINO

- Consigliere -

Ud. 04/07/07

Dott. Ulpiano MORCAVALLO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


QUARANTA LUCIO, CONTIGLIANI ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato VITALE ELIO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato OZZOLA MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -



2007

2210



avverso la sentenza n. 11896/06 del Tribunale di ROMA,

depositata il 10/06/06 R.G.N. 202080/06+202081/06

(cause riunite);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 04/07/07 dal Consigliere Dott. Guido

VIDIRI;

udito l'Avvocato BUZZI per delga <sup>v</sup>VITALE;

udito l'Avvocato OZZOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi ritualmente notificati Quaranta Lucio e Contigliani Roberto, già dipendenti delle Ferrovie dello Stato, esponevano di essere transitati alla rete Ferroviaria s.p.a.(RFI) ovvero alla s.p.a. Trenitalia e che, in corrispondenza delle mensilità di luglio 2000, 2001, 2002 e 2003, la società datrice di lavoro aveva loro corrisposto l'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 del contratto collettivo 1996-1999 omettendo di inserire nel calcolo la voce relativa all'E.D.R. (Elemento Distinto della Retribuzione) di cui all'accordo tra le Ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali dell'8 novembre 1995. Per i suddetti anni pertanto l'importo dell'assegno personale pensionabile era stato loro corrisposto in misura inferiore al dovuto sicchè erano rimasti creditori delle complessive somme specificate nelle conclusioni di cui ai ricorsi.

Adivano, quindi, il Tribunale di Roma per ottenere la condanna della società resistente al pagamento in loro favore delle suddette somme, oltre accessori e spese.

Il Tribunale, essendo entrato in vigore il disposto dell'art. 420 bis c.p.c., decideva la questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione del contratto collettivo invocato, con sentenza non definitiva, e con separata ordinanza rinviava la causa per il prosieguo ad una udienza successiva.

Con la sentenza non definitiva il Tribunale, procedendo alla interpretazione della contrattazione collettiva regolante l'istituto oggetto della presente controversia, dichiarava che l'EDR non era computabile nell'assegno pensionabile di cui all'art. 82 del contratto collettivo 1996-1999.

Avverso tale sentenza i lavoratori in epigrafe propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la s.p.a. Trenitalia.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

*Giulio Volpe*

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 420 *bis* c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, deducendo che il Tribunale ha ritenuto come pregiudiziale l'unica questione fatta valere nel giudizio e rimarcando altresì che sulla interpretazione del contratto in oggetto vi fosse una copiosa giurisprudenza nel senso ad essi favorevole. Assumono, quindi, che nel caso di specie fosse impraticabile la procedura di cui al citato art. 420 *bis*.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e del combinato disposto degli artt. 82 e 73 del contratto collettivo 1998/1999 dei Ferrovieri ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando che il Tribunale nella impugnata sentenza non ha proceduto ad una interpretazione logico-sistematica delle varie fonti che si sono susseguite in relazione alle E.D.R., e sostenendo anche che una corretta opzione ermeneutica avrebbe dovuto condurre alla conclusione che, sulla base del combinato disposto degli artt. 82 e 73 del contratto collettivo dei ferrovieri, l'importo mensile del suddetto elemento distinto della retribuzione, di cui all'accordo 8 novembre 1995, come modificato dall'accordo del 1998, va ricompreso tra gli elementi che compongono l'assegno personale pensionabile.

2. All'esito dell'esposizione dei suddetti due motivi e prima delle richieste definitive i ricorrenti hanno ai sensi dell'art. 366 *bis* c.p.c. formulato tre quesiti, instando per l'enunciazione su di essi dei principi di diritto.

2.1. Tali quesiti sono i seguenti: - 1). "Vero che l'art. 420 *bis* è applicabile solo a questioni pregiudiziali rispetto ad altra o altre questioni di merito e non a tutte le questioni in generale"; - 2). "Vero che l'art. 420 *bis* è applicabile solo nel caso in cui non sia intervenuta nella identica questione una sentenza interpretativa della Suprema Corte in materia di interpretazione dei contratti o accordi collettivi nazionali anche se precedente alla riforma introdotta dal d. lgs. n. 40 del 2006"; - 3). "Vero che secondo il combinato disposto degli artt. 82 e

Giusto V. V.

73 del c.o.n.l. 1996/1999 dei ferrovieri l'importo mensile dell'EDR - elemento distinto della retribuzione - di cui all'accordo 8 novembre 1995, come modificato dall'accordo dell'8 febbraio 1998, viene ricompreso tra gli elementi che compongono l'assegno personale pensionabile".

2.2. Ai fini di un ordinato *iter* argomentativo e di una consequenzialità logico-giuridica nei vari passaggi motivazionali fondanti i principi di diritto da enunciare la sentenza, appare necessario in via pregiudiziale un esame sull'ammissibilità del ricorso alla stregua del dettato dell'art. 366 *bis* c.p.c.

2.3. Tale norma prevede che, nei casi previsti dall'art. 360, comma primo, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo debba concludersi a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; di contro in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. stabilisce che l'illustrazione del motivo debba contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2.4. E' stato dalle Sezioni Unite già statuito che l'art. 366 *bis* c.p.c. non può essere interpretato nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso poiché una siffatta interpretazione si risolverebbe nella abrogazione tacita della norma in questione che ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte; quesito che deve trovare la sua collocazione a conclusione della illustrazione di ciascun motivo di ricorso, che, da sola, non è però sufficiente ai fini del rispetto della norma in esame (cfr. in

Giusto Vidini

tali sensi : Cass., Sez. Un., 256 marzo 2007 n. 7258, cui *adde*, Cass., Sez. Un., 5 gennaio 2007 n. 36).

2.5. Nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.o. l'illustrazione del motivo deve contenere, come detto, ai sensi dell'art. 366 *bis* c.p.c., "la chiara indicazione del fatto controverso" e la "dedotta insufficienza" della motivazione che rende inidonea a giustificare la decisione, dovendosi ravvisare la *ratio* dell'art. 6 del d. lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 nella codificazione del principio - applicato dalla giurisprudenza di legittimità - dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, come regola funzionalizzata a rafforzare la nomofilachia e, nello stesso tempo, ad agevolare, in applicazione del disposto dell'art. 113, comma 2, Cost., una ragionevole durata del processo.

2.6. Alla stregua dei principi innanzi enunciati, il ricorso ed i diversi suoi motivi sono ammissibili non potendosi in contrario addurre che a fronte di due motivi di ricorso i ricorrenti hanno formulato tre quesiti, per avere il primo e secondo quesito scomposto il primo motivo di ricorso.

**Ed** Invero quello che è sempre richiesto ai fini dell'ammissibilità è che ad un motivo di ricorso o ad una censura si accompagni almeno un unico quesito. Ed invero l'indebita frammentazione di un unico motivo (o di un'unica censura) in una pluralità di quesiti non porta di per sé all'inammissibilità del motivo allorquando il giudice sia in grado di ridurre ad unità i quesiti formulati attraverso una interpretazione della lettura del contenuto del motivo (o della censura), che riesca agevole per la chiarezza del dato testuale e che non faccia sorgere, quindi, dubbi o perplessità. Fattispecie questa ben distinta da quella del motivo complesso - in cui uno stesso motivo include diverse censure, aventi un proprio, specifico e ben delimitato oggetto - a fronte della quale la Corte di cassazione è tenuta, nel caso di operata enunciazione di un unico quesito, a scindere lo stesso alla luce della pluralità delle censure, mentre nel caso - come quello della fattispecie in esame - in cui a ciascuna delle diverse

Giulio Volpe

censure corrisponde un distinto quesito nessuna attività ricostruttrice o rettificatrice è richiesta alla Corte, la quale dovrà limitarsi a decidere su ogni quesito già formulato e dovrà rispetto a ciascuno di esso enunciare, in funzione nomofilattica, il principio di diritto.

2.7. In termini riassuntivi può affermarsi - con una considerazione destinata, però, per la sua portata generale, a presentarsi con qualche margine di inadeguatezza - che il rapporto richiesto ai sensi dell'art. 366 *bis* c.p.c. tra motivo (o censura) del ricorso e quesito di diritto - cui deve corrispondere l'enunciazione da parte della Corte di un corrispondente principio - è assimilabile, seppure con qualche approssimazione per la diversità della materia, al rapporto corrente tra motivazione e dispositivo della sentenza almeno per quanto attiene all'approccio interpretativo imposto alla Corte di cassazione per decidere sull'ammissibilità del quesito, dovendo la decisione al riguardo parametrarsi sulla compatibilità e corrispondenza di esso con il motivo che lo sorregge, in termini analoghi a quelli che segnano la valutazione della corrispondenza tra motivazione e dispositivo della sentenza.

Giusto Volpi

3. Alla stregua delle considerazioni sinora svolte la Corte è tenuta quindi a dare risposta sia al primo che al secondo quesito posto dai ricorrenti; questi la cui proposizione impone di premettere alcune considerazioni in materia di accertamento pregiudiziale (sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali) ex art. 420 *bis* c.p.c., inserito nel codice di rito dall'art. 18 del d. lgs. 2 febbraio 2006 n. 40.

4. E' opinione comune che detto istituto - che ricalca in buona parte la disciplina contenuta nell'art. 64 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - nell'apportare modifiche al codice di rito trovi la sua *ratio* nell'esigenza di rafforzamento della funzione nomofilattica della Cassazione sul versante delle contrattazioni collettive di diritto privato al fine, se non di eliminare, quanto meno di ridimensionare quelle zone di incertezza che hanno - in ragione sul

piano istituzionale della mancata attuazione del disposto dell'art. 39 Cost. e su quello della realtà fattuale della presenza di pattuizioni sindacali sovente di difficile lettura - caratterizzato non di rado le opzioni ermeneutiche della giurisprudenza di merito e di legittimità, con negativi riflessi anche sullo stesso assetto delle relazioni industriali.

E del resto è prova evidente delle incertezze da sempre riscontrabili in tema di lettura delle pattuizioni sindacali e delle metodiche di interpretazione di tali pattuizioni l'orientamento secondo cui «è fisiologico che due opposte interpretazioni dei giudici di merito di una medesima disposizione collettiva siano entrambe convalidate o censurate dalla Suprema Corte, a seconda del superamento o meno del controllo limitato alla verifica della correttezza della motivazione e del rispetto dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c.» (in tali precisi termini: Cass. 11 luglio 1996 n. 6327, cui *adde.* in epoca meno risalente, Cass. 12 maggio 2006 n. 11037; Cass. 5 giugno 2003 n. 9024; Cass. 23 maggio 2001 n. 7039).

4. Orbene, il doveroso rispetto del dettato normativo, che passa attraverso il perseguimento della indicata finalità, ad esso sottesa, di assegnare in funzione nomofilattica una maggiore resistenza ai pronunziati in tema di interpretazione della contrattazione collettiva da parte della Corte di cassazione - con una vincolatività che, seppure destinata a non tradursi in una efficacia *erga omnes* delle relative statuizioni, ne accentua tuttavia la forza, e ne estende l'applicabilità traducendosi in un diritto più certo e più <sup>uniforme</sup> ~~rigido~~ - impone di dare ai due primi quesiti una risposta nei termini che ora si indicano.

4.1 Nell'osservanza delle coordinate in precedenza tracciate, incentrate - oltre che sulla funzione nomofilattica dei giudici di legittimità - anche sulla regola dell'economia processuale, al primo interrogativo posto dai ricorrenti deve risponderci con l'enunciazione del principio di diritto secondo cui "alla immediata praticabilità dell'*iter* procedurale dettato dall'art. 420 bis non osta la

Guido Volpe

AS



circostanza che la pregiudiziale sulla portata della disciplina collettiva si accompagni o meno ad altre questioni (anche esse pregiudiziali o preliminari ovvero che si presentano come logicamente antecedenti alla decisione finale), essendo richiesto unicamente che la suddetta pregiudiziale riguardi "l'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi" e che risulti, per il suo contenuto, suscettibile di sfociare in una definitiva nonché potenzialmente generale soluzione della questione posta e, conseguentemente, di rimuovere una situazione di incertezza (sorta nel corso di una controversia individuale di lavoro) attraverso uno strumento meramente processuale (sentenza non definitiva ricorribile in cassazione), volto a provocare una pronuncia capace di vincolare tendenzialmente tutti i giudici investiti contestualmente o in futuro della medesima questione".

4.2. E come mero corollario della nuova e più incisiva dimensione ora assunta dalla funzione nomofilattica dei giudici di legittimità - e di cui costituisce ulteriore e significativa espressione il disposto del comma 3 dell'art. 374 c.p.c. (riscritto dall'art. 8 del già citato d. lgs. n. 40 del 2006) voluto anche esso al fine di porre rimedio ad una situazione caratterizzata dal frequente verificarsi di contrasti giurisprudenziali - si presenta pure la risposta da dare al secondo dei quesiti avanzati dai ricorrenti, che può enunciarsi quale principio di diritto nei seguenti testuali termini "l'art. 420 *bis* c.p.c. è applicabile anche nel caso in cui sulla stessa questione che si presenti come pregiudiziale nei termini indicati dalla suddetta norma si riscontrino precedenti arresti giurisprudenziali, stante l'autorità rafforzata, in termini di vincolatività per gli altri giudici, che la sentenza pronunciata all'esito dell'*iter* procedurale ex art. 420 *bis*. citato presenta rispetto a tutte le restanti decisioni della Corte di cassazione".

5. Una più articolata argomentazione sollecita il terzo quesito, al quale deve darsi da questa Corte una risposta positiva da concretizzarsi anche in questo

Giulio Videri

caso con l'espressa enunciazione di un principio volto ad accoglierlo o rigettarlo.

Se è vero infatti su di un piano generale che, allorquando si sia in presenza di una denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c. il motivo non può essere dichiarato, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., inammissibile per non contenere nella sua parte conclusiva l'enunciazione del quesito, è altrettanto vero però che tale regola generale non può - stante la novellata lettera del comma primo, n. 3, dell'art. 360 c.p.c. (che equipara la violazione della norma di diritto a quella dei contratti o accordi collettivi nazionali) - trovare applicazione nella procedura di cui al disposto dell'art. 420 bis, che si presenta come istituto speciale anche in ragione del fatto che la Corte di cassazione a seguito della denuncia di una violazione del contratto collettivo nazionale - nell'enunciare in funzione nomofilattica un principio - è tenuta ad operare come se l'oggetto del suo esame fosse una norma giuridica e non, invece, un negozio di natura privatistica il cui esame impone, pure in questo caso, accertamenti di carattere fattuale e la praticabilità di una metodica interpretativa incentrata non sull'art. 12 delle preleggi ma sui generali criteri codicistici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., applicabili a tutti gli atti espressione dell'autonomia privata.

*Giulio Votari*

6. E' principio costantemente seguito nella giurisprudenza che in considerazione della natura contrattuale delle clausole dei contratti collettivi valgono per la loro interpretazione i criteri fissati dagli artt. 1362 e ss. c.c. Detto indirizzo, consolidatosi con riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato (cfr. *ex plurimis* da ultimo : Cass. 22 marzo 2007 n. 7065; Cass. 2 agosto 2006 n. 17564), è stato dai giudici di legittimità - pure in presenza di riserve avanzate da una parte della dottrina giuslavoristica - esteso anche al settore pubblico, assoggettandosi i contratti collettivi regolanti il pubblico impiego privatizzato non ai criteri posti dagli artt. 12 e 14 disp. prel. in tema di interpretazione della legge ma a quelli fissati dal codice civile (cfr. al riguardo

tra le tante : Cass. 5 maggio 2005 n. 9342; Cass. 17 marzo 2005 n. 5892; Cass. 4 marzo 2005 n. 4714).

6.1. Seppure, come visto, i canoni ermeneutici da applicare sono sempre gli stessi, e cioè quelli indicati dal codice civile, la metodica da seguire si differenzia a secondo che l'interpretazione delle pattuizioni sindacali avvenga ad opera dei giudici di legittimità nel corso di un ordinario giudizio ovvero attraverso l'*iter* procedurale disegnato dall'art. 420 *bis* c.p.c. (e con gli effetti determinati da tale norma e dall'art. 146 *bis* disp. att. c.p.c.). Una siffatta differenza è diretta conseguenza della portata che assume la decisione dei giudici di legittimità emessa a seguito dell'apposito meccanismo processuale funzionalizzato a provocare una pronuncia capace, seppure in via tendenziale, a fare stato in una pluralità di controversie c.d. seriali, perchè interessanti la collettività dei lavoratori destinatari della contrattazione collettiva di cui viene definito l'ambito applicativo.

Tutto ciò spiega perchè la Corte di cassazione nella procedura ex art. 420 *bis* non risulti vincolata alla opzione ermeneutica del giudice di merito, pur fondata su una motivazione congrua e corretta sul piano logico, potendo la stessa Corte, a seguito di propria ed autonoma scelta, pervenire ad una diversa decisione di quella del primo giudice, non solo per quanto attiene alla validità ed efficacia del contratto, ma anche in relazione alla sua interpretazione attraverso una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già vagliati dal giudice di merito, atteso che presupposto indispensabile della funzione nomofilattica, al cui rafforzamento è volta la suddetta disposizione di rito, è la certezza o la stabilità delle statuizioni giurisprudenziali, che rendono inammissibile che possano darsi di una identica disposizione contrattuale interpretazioni corrette - quanto a motivazioni e quanto ad applicazione dei criteri di cui all'art. 1362 c.c. - ed al tempo stesso tra esse contrastanti. Considerazione quest'ultima che comporta un superamento del già ricordato

Giuseppe Valsecchi

indirizzo giurisprudenziale, che reputa fisiologico che due opposte interpretazioni dei giudici di merito di una stessa clausola contrattuale siano entrambe convalidate o censurate dalla Corte di cassazione.

6.2. La peculiarità dei compiti devoluti al giudice di legittimità con la norma scrutinata e le lacune che detta norma presenta impongono a questa Corte di individuare i poteri da tale giudice esercitabili nonché di tracciare i limiti entro i quali l'accertamento pregiudiziale va effettuato.

Così per quanto attiene specificamente ai poteri della Corte di cassazione va rimarcato in primo luogo come, nell'interpretazione del contratto, la Corte di cassazione non sia condizionata dalle domande delle parti e dal loro comportamento potendo ricercare liberamente all'interno del contratto collettivo (da depositarsi ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.) ciascuna clausola - anche se non oggetto dell'esame delle parti e del primo giudice - comunque ritenuta utile alla interpretazione.

È stato poi puntualmente osservato in dottrina che fra i compiti del giudice di primo grado vi è quello di svolgere ogni indagine istruttoria necessaria per la pronuncia pregiudiziale; e sulla base di tale premessa, si è poi aggiunto, con una condivisibile consequenzialità logica, che non sono pensabili nuove iniziative istruttorie, comprese quelle di acquisizioni di nuovi documenti, da parte dei giudici di legittimità perché se non si vuole snaturare in radice il processo di cassazione la Corte deve decidere unicamente sul materiale probatorio acquisito ritualmente in primo grado, sicché eventuali carenze di indagini, se si possono denunziare come motivi di censura per vizi di motivazione - potendo precludere, se si sia in presenza "di un fatto controverso e decisivo per il giudizio", ad una cassazione con rinvio per una più corretta decisione sull'accertamento pregiudiziale - non possono però mai legittimare nuove e tardive indagini. Assunto questo che riceve ulteriore conforto dalla considerazione che la sentenza della cassazione, per spiegare i suoi primi effetti

Giulio V. V.

nell'ambito del giudizio di merito nel quale è stata decisa la pregiudiziale e per condizionarne in modo determinante l'esito, non può basarsi su un materiale istruttorio del tutto nuovo, su documenti non ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e su dati fattuali che non siano allegati né accertati in questa sede. Pertanto, contratti o accordi collettivi successivi a quello da interpretare non possono fungere da *ius superveniens* e non possono essere utilizzati - come si chiede in questa sede dalla società Trentitalia - alla stregua del disposto dell'art. 1362, comma 2, c.c. come elementi di significativo riferimento della interpretazione del contratto oggetto di accertamento in via pregiudiziale e per la determinazione della comune volontà delle parti. Ed ad analoghe conclusioni deve pervenirsi - non potendosi ancora una volta accedere alla richiesta della società controcorrente - sia in ordine all'utilizzabilità in questo giudizio di legittimità di dichiarazioni di pur autorevoli rappresentanti sindacali sul contenuto e sulla portata dell'accordo o contratto da scrutinare, sia più in generale in ordine alla praticabilità delle informative di cui all'art. 425 c.p.c., che del resto come emerge dal suo tenore letterale sono state viste dal legislatore codicistico come strumento informativo a corredo dei poteri istruttori del giudice del lavoro di primo grado in ragione di una più accentuata utilità - anche ai fini di una sollecita definizione della controversia - che detto mezzo conoscitivo può avere se ad esso si fa ricorso all'inizio della controversia.

Giulio Vider

Soluzione questa che tra l'altro risulta confortata dal richiamo operato dall'art. 146 *bis* disp. att. c.p.c., solo ai commi 4, 6, 7 e 8 dell'art. 64 d. lgs. n. 165 del 2001, dal che si evince l'inapplicabilità nella procedura ex art. 420 *bis* c.p.c. del comma 5 del suddetto articolo 64; disposizione questa, infatti, di certo non estensibile - in ragione del qualificato silenzio del legislatore - alla fattispecie in esame, perché dettata in materia di contrattazione del pubblico impiego, a dimostrazione che solo in tale settore si è inteso

assegnare, in un ottica di piena valorizzazione della loro condotta, la legittimazione alle organizzazioni sindacali sia alla impugnazione delle sentenze, sia - per quel che più interessa rilevare in questa sede - alla presentazione di memorie, oltre che nel giudizio di merito anche in quello per cassazione.

7. Tutto quanto sinora esposto serve alla individuazione dei confini all'interno dei quali va condotto il giudizio della Corte di Cassazione nella individuazione della portata dei contratti (o accordi) collettivi nazionali di diritto privato nonché alla definizione della metodologia praticabile nella lettura dei suddetti contratti (o accordi) ai fini della loro interpretazione.

7.1. Nella giurisprudenza di legittimità è ormai costante - nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, censurabile in sede di giudizio di cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale - l'affermazione che, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore preminente il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 cod. civ., che impone di desumere la volontà dei contraenti come manifestata nella globalità delle clausole afferenti il contratto collettivo ed aventi immediata attinenza alla materia in contesa (cfr. in tali termini tra le altre: Cass. 22 giugno 2006 n. 14461; Cass. 9 maggio 2006 n. 10636; Cass. 21 marzo 2006 n. 6264, cui *adde*, in epoca più risalente, Cass. 24 luglio 1998 n. 7296).

Orbene, gli indicati limiti sul versante istruttorio che la Corte di cassazione incontra nell'ambito della procedura ex art. 420 *bis* determinano, a ben vedere, nel sistema ordinamentale come ricaduta una minore capacità operativa del *dichiam* giurisprudenziale volto a riconoscere un carattere privilegiato al criterio dell'interpretazione logico-sistematico atteso che detto criterio finisce per soffrire una limitazione - con una contestuale espansione dell'efficacia del

Giuseppe Videri

critério letterale - nella misura in cui il meccanismo processuale apprestato dalla recente novella non consente alla Corte di cassazione di avere riguardo, come si è in precedenza evidenziato, nella ricostruzione della volontà delle parti stipulanti né dei contratti successivi a quello della cui portata si discute, né del comportamento tenuto dalle parti, né delle informative sindacali né più in generale di altri dati fattuali, estranei anche *ratione temporis* al *thema decidendi* come circoscritto nel precedente grado: E nel meccanismo processuale introdotto non è azzardato scorgere un effetto, forse non previsto, destinato ad assegnare maggiore spazio interpretativo al criterio letterale, che in assenza di ambiguità o di inadeguatezza delle espressioni usate permette una agevole e sollecita ricostruzione del loro significato risultando così permeabile alle esigenze di nomofilachia, di certezza del diritto ed anche di deflazione, poste tutte alla base dell'art. 420 *bis* c.p.c.

8. Così delimitato l'ambito dei soli accordi e dei contratti collettivi che possono legittimamente formare oggetto di cognizione da parte di questa Corte, va precisato ancora una volta, in termini generali e nel solco delle ricordate pronunce relative proprio alla medesima questione in oggetto, che se è vero che nella disciplina contrattuale collettiva relativa ai rapporti di lavoro - che è spesso articolata a vari livelli ed utilizza il linguaggio delle c.d. relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune - assume un rilievo particolare il criterio logico sistematico e della interpretazione complessiva delle clausole stesse, il criterio letterale di cui all'art. 1362 cod.civ. costituisce pur sempre il punto di partenza - e ora di più incisivo rilievo nei termini innanzi esplicitati - per una corretta interpretazione di ogni clausola contrattuale (cfr. da ultimo con riferimento al criterio letterale: Cass. 5 giugno 2004 n. 10721).

8.1. Con l'accordo del 18 novembre 1995 (sul quale si tornerà in seguito), preordinato ad aumentare, dopo la c.d. privatizzazione delle Ferrovie dello

Guido Viole

Stato, la base pensionabile, si è determinata la misura degli importi mensili dell'E.D.R., stabilendosi - come esattamente riferito dalla sentenza impugnata - che esso sarebbe spettato sulle dodici mensilità contrattualmente previste e sulla tredicesima mensilità e che quanto corrisposto mensilmente a questo titolo sarebbe stato, tuttavia, mensilmente assorbito nella indennità di utilizzazione, con esclusione del solo EDR computato nella tredicesima. In altri termini, le parti stipulanti hanno allora concordato che l'attribuzione dell'EDR non comportasse, quanto alle mensilità ordinarie, un aumento di retribuzione, bensì il trasferimento di una data somma da una voce retributiva non pensionabile (l'indennità di utilizzazione) ad una pensionabile (EDR), attribuendo alla sola tredicesima mensilità un effettivo aumento retributivo, nel senso, cioè, che per il relativo EDR non si sarebbe fatto luogo ad alcun assorbimento in altra voce.

In data 6 febbraio 1998 è stato, poi, stipulato il nuovo c.c.n.l., il cui art.82 così stabilisce: *"A far data dal 1° giugno 1997 la società corrisponderà al dipendente, entro il mese di luglio di ciascun anno, un assegno personale pensionabile, riferito al servizio prestato nel periodo 1° luglio dell'anno precedente - 30 giugno dell'anno in corso, di importo pari alla retribuzione base (spettante al 30 giugno dello stesso anno) di cui all'art.73, Punto 1, del presente contratto, con esclusione dalla stessa dell'assegno personale pensionabile di cui al presente articolo e degli EDR pensionabili previsti dal protocollo di intesa del 31.7.1992 e dall'art.80 del presente CCNL"*.

A sua volta l'art.73 del medesimo contratto collettivo recita: *"1.- Sono elementi della retribuzione base: a) lo stipendio (minimo tabellare, successive classi di stipendio biennali e aumenti periodici triennali, anche convenzionali, l'assegno personale pensionabile di cui all'art.82 del presente CCNL, l'E.D.R. pensionabile previsto dal Protocollo di Intesa del 31.7.1992, l'E.D.R. pensionabile previsto dall'accordo nazionale dell'8.11.1995, l'E.D.R.*

*Giuseppe Verde*



...  
pensionabile previsto dall'art.80 del presente CCNL e l'eventuale assegno personale pensionabile determinato dal successivo art.79); b) l'indennità integrativa speciale...".

Alla stregua di tali disposizioni restano, ad avviso del Collegio, pienamente valide le argomentazioni formulate - sia pure in un diverso contesto normativo, anteriore, cioè, alla introduzione dell'art.420 bis - da questa Corte in casi analoghi in precedenza esaminati (Cass. 29 luglio 2005 n. 15969; Cass. 15 luglio 2005 n. 15005; Cass. 5 giugno 2004 n. 10721). Essa ha asserito, invero, che legittimamente la volontà delle parti si desume primariamente dalla lettura degli artt. 73 e 82, innanzi richiamati, che costituiscono punto di partenza per la loro interpretazione e di rilevante incidenza decisoria, in quanto, in base alla seconda di tali clausole, l'assegno personale pensionabile è rapportato (con tutta evidenza, può aggiungersi) alla retribuzione base di cui all'art.73, con <la sola> esclusione dello stesso assegno e degli EDR previsti dal Protocollo di Intesa 31 luglio 1992 e dell'art. 80 del medesimo contratto del 1998; e l'art. 73 comprende a sua volta, tra gli elementi costitutivi di detta retribuzione, anche l'EDR previsto dall'accordo nazionale dell'8 novembre 1995. Ed ha poi osservato che una conclusione siffatta risponde non solo al criterio dell'interpretazione letterale, ma anche a quello, che si è detto ugualmente rilevante nella materia dei contratti collettivi, della interpretazione sistematica, dato che le due clausole sopra menzionate - in ragione della loro evidente complementarità - interpretate le une per mezzo delle altre conducono a quello specifico risultato ermeneutico (inclusione dell'EDR in questione nell'assegno ivi previsto).

8.2. La sentenza impugnata, alla quale si allinea la difesa della società controricorrente, fa essenzialmente leva, per pervenire ad una conclusione opposta a quella proposta in questa sede, sulla ulteriore disposizione di cui all'art. 73 cit., la quale così stabilisce: "3) Per quanto riguarda l'EDR

Giulio Valsecchi

*pensionabile previsto dal protocollo di intesa del 31.7.92 e l'EDR pensionabile previsto dall'accordo nazionale dell'8.11.95, così come modificato dall'accordo del 6.2.1998, restano confermate le specifiche discipline previste dagli accordi medesimi".*

Dopo aver richiamato le particolari modalità dell'accordo del 1995, in precedenza precisate (assorbimento dell'EDR ivi istituito ai fini retributivi, con esclusione di quello corrisposto in occasione della erogazione della tredicesima mensilità) ed aver osservato che con il protocollo di intesa 6 maggio 1997 si era concordata la trasformazione del premio di esercizio (non pensionabile) in assegno personale pensionabile, stabilendosi che tale assegno avrebbe dovuto essere corrisposto con i criteri previsti dall'art. 41 del CCNL 1990-92 per il cessato premio di esercizio e che dunque avrebbe dovuto essere erogato in unica soluzione nel mese di luglio, il Tribunale richiama altresì l'accordo del 6 febbraio 1998 (contestuale, ma separato rispetto al CCNL siglato lo stesso giorno e sul quale ci si è soffermati in precedenza), il quale prevede: " ... a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, nel mese di luglio di ciascun anno, in concomitanza con il pagamento dell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 del CCNL verrà corrisposto, secondo i criteri definiti dall'accordo dell'8 novembre 1995, un 14° EDR nell'importo già previsto per <sup>ciascun</sup> profilo dell'allegato, da tenere distinto da quello di uguale importo già mensilmente spettante, che sarà riassorbito nello stesso mese di luglio dall'indennità di utilizzazione (parte fissa e variabile) per i parametri 100/186 e dalla indennità quadri per i parametri 220-275; ...; qualora le indennità sopra richiamate non dovesse <sup>o</sup> consentire il completo assorbimento dell'EDR o di quelli (escluso il 13°) mensilmente previsti dall'accordo 8 novembre 1995, lo stesso sarà completato sul salario di posizione organizzativa/professionale previsto dall'art.80 del CCNL oppure, per l'anno 1997, sul premio di

*Giuseppe Volpe*

*6/3*

produttività e di compartecipazione e, dell'anno 1998, sul premio di risultato annuale".

Ne conseguirebbe, attraverso il richiamo, contenuto nell'ultima parte del punto 3), all'accordo nazionale dell'8 novembre 1995 ed a quello (coevo - ma separato - alla stipula del contratto nazionale) del 6 febbraio 1998, che avrebbe parzialmente modificato ed integrato il primo, che le parti avrebbero inteso introdurre la erogazione di un 14<sup>^</sup> EDR - che sarebbe stato corrisposto nel mese di luglio di ogni anno, ma secondo i criteri definiti nell'accordo del 1995 (destinato anch'esso, cioè, ad essere assorbito) -, da tenere distinto da quello di pari importo già mensilmente spettante, che sarebbe stato del pari assorbito nella indennità di utilizzazione. In conclusione, il meccanismo di riassorbimento degli EDR (fatta eccezione - come detto più volte - per quello relativo alla 13<sup>^</sup> mensilità) escluderebbe che di tali elementi possa tenersi conto ai fini del computo dell'assegno personale pensionabile, avendo essi il solo scopo di incrementare la base pensionabile.

8.3. Ritiene la Corte che tali rilievi, che indubbiamente rivelano talune ambiguità, se non contraddizioni, nel contenuto degli accordi in oggetto (peraltro non infrequenti nelle mediazioni che vengono raggiunte dalle parti sociali nell'esercizio della loro autonomia collettiva), non comportano una soluzione contraria a quella da essa accolta.

Posto che era indubbio che in virtù dell'accordo nazionale dell'8 novembre 1995 l'EDR corrisposto sulle mensilità ordinarie non comportava alcun aumento *effettivo* della retribuzione, ma era preordinato in via esclusiva ad accrescere la quota pensionabile, le clausole riguardo ad esso introdotte dal CCNL del 6 febbraio 1998 non trovano in realtà altra spiegazione se non quella di voler attribuire a tale elemento un carattere *tout court* retributivo.

Per un verso, l'art. 82, nello stabilire che l'assegno personale pensionabile avrebbe dovuto essere rapportato alla retribuzione base, esclude

Guido Volpe

da essa in termini espliciti alcune voci soltanto (talune delle quali del pari utili solo ai fini pensionistici), ma non l'EDR di cui all'accordo collettivo del 1995, optando così per la sua inclusione. Per altro verso, l'art. 73 il quale, definendo la nozione di retribuzione base, costituisce una norma fondamentale del contratto collettivo per le sue molteplici ricadute sui c.d. istituti indiretti, accanto a componenti schiettamente retributive (quali il minimo tabellare, gli aumenti periodici, l'indennità integrativa speciale, ecc.), della cui *effettiva* erogazione ai dipendenti non si può ovviamente dubitare, pone anche l'EDR previsto dall'accordo del 1995, che non vi era alcuna ragione di menzionare ove si fosse inteso soltanto ribadire la sua inclusione nel montante assoggettabile a pensione, già sancita dall'accordo testé nominato.

Né si dica che il mero richiamo, contenuto nel punto 3) dell'accordo nazionale del 1995 ed al (coevo) contratto collettivo del 1998, sia idoneo a scalfire una siffatta conclusione; ed invero, mentre il contenuto degli art. 73 e 82 è del tutto palese e conduce inequivocabilmente alla conclusione condivisa dalla Corte, quello del punto 3) del medesimo art. 73 e dell'accordo "separato" del 6 febbraio 1998 non possiede pari chiarezza e pregnanza e, quand'anche si ritenga che esista una contraddizione tra l'uno e l'altro "blocco" di disposizioni, non potrebbe non darsi la prevalenza al primo di essi, in virtù del criterio ermeneutico di carattere sussidiario, di cui all'art. 1366 cod.civ., il quale stabilisce che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

E' stato affermato, infatti, da questa Corte che il criterio della buona fede nella interpretazione dei contratti deve ritenersi funzionale ad escludere il ricorso a significati, oltre che unilaterali, contrastanti con un criterio di affidamento dell'uomo medio e che esso rappresenta il punto di sutura tra la ricerca della reale volontà delle parti (costituente il primo momento del processo interpretativo, in base alla comune intenzione ed al senso delle parole) ed il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della volontà contrattuale (in

Giulio Vile

base ad un criterio obiettivo, fondato su un canone di reciproca lealtà nella condotta tra le parti ed inteso alla tutela dell'affidamento che ciascuna parte deve porre nel significato della dichiarazione dell'altra (cfr. Cass. 15 marzo 2004 n. 5239; Cass. 18 maggio 2001 n. 6819).

Premesso che questo criterio tanto più deve trovare applicazione in relazione ai contratti collettivi, i cui testi in via preventiva sono di frequente sottoposti alla valutazione dei lavoratori interessati ed all'acquisizione del loro (eventuale) consenso, si osserva che, quali che siano le ambiguità delle richiamate clausole collettive, considerato nel loro complesso, anche in base al criterio dell'affidamento la sola interpretazione consentita, perché espressa in termini manifesti e generalmente comprensibili, è quella che comporta l'inclusione nell'EDR nell'assegno personale pensionabile, per cui l'impugnata sentenza deve essere in definitiva cassata.

9. Per concludere il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Roma per la prosecuzione del giudizio, dovendosi, in accoglimento del terzo quesito, applicare il seguente principio "Il combinato disposto degli artt. 73 e 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 febbraio 1998 va interpretato nel senso che l'E.D.R. - Elemento Distinto della Retribuzione - di cui all'accordo collettivo dell'8 novembre 1995 va computato nell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 citato". Al Tribunale di Roma vanno rimesse anche le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese del presente giudizio di cassazione al tribunale di Roma per l'ulteriore prosecuzione del giudizio in applicazione del presente principio: "Il combinato disposto degli artt. 73 e 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 febbraio 1998 va interpretato nel senso che l'E.D.R. - Elemento

*Giuseppe Taler*

Distinto della Retribuzione - di cui all'accordo collettivo dell'8 novembre 1995 va computato nell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 citato".

Così deciso in Roma il 4 luglio 2007.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

*Giusto Viter*

IL PRESIDENTE

*Imo Merola*

IL CANCELLIERE

*Giona B. Curvelli*

Depositato in Cancelleria



oggi: 21 SET. 2007

IL CANCELLIERE

*Giona B. Curvelli*

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533